

Allegato A alla delibera n. 214/2022 del 16 novembre 2022

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024
presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
per l'infrastruttura ferroviaria regionale umbra.**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell'Autorità	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni.....	4
2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR.....	4
2.1 Valutazioni dell'Autorità	4
2.2 Indicazioni.....	4
2.3 Prescrizioni.....	4
3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	5
3.1 Valutazioni dell'Autorità	5
3.2 Indicazioni.....	5
3.3 Prescrizioni.....	5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	5
4.1 Valutazioni dell'Autorità	5
4.2 Indicazioni.....	5
4.3 Prescrizioni.....	5
5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR	5
5.1 Valutazioni dell'Autorità	5
5.2 Indicazioni.....	6
5.3 Prescrizioni.....	6
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR	6
6.1 Valutazioni dell'Autorità	6
6.2 Indicazioni.....	7
6.3 Prescrizioni.....	7
7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR.....	7
7.1 Valutazioni dell'Autorità	7
7.2 Indicazioni.....	7
7.3 Prescrizioni.....	7

Premessa

Con nota trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 20442/2022 del 3 ottobre 2022, la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2024 (di seguito: PIR 2024) per l’infrastruttura ferroviaria regionale umbra, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Nel presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell’ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza di PIR 2024;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell’infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato “**PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)**” e pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2022-2023.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

GI:	Gestore dell’Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3.1, “*Quadro giuridico*”, procedendo ad introdurre il riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) del 28.03.2022, n. 75, recante “*Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta, i terzi*”.

Infine, si ritiene necessario eliminare in tutto il testo, laddove richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007, in quanto non più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo con il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3.1, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante “*Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta, i terzi*”.

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare nel paragrafo 1.3.1, “*Quadro giuridico*”, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riguardo al paragrafo 5.4.2, “*Assistenza alle Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità (PRM) di cui al Regolamento (UE) 2021/782*”, il GI indica che allo stato attuale non riveste il ruolo di gestore delle stazioni ai sensi del citato regolamento in quanto “*Nell'ambito del rapporto di concessione intercorrente tra Regione Umbria ed il GI non vi rientra la gestione delle stazioni della rete regionale, se non limitatamente per gli aspetti strettamente connessi all'esercizio ferroviario. Il GI avvierà tempestivamente un'interlocuzione con il concedente onde verificare, anche attraverso la necessaria individuazione delle fonti di finanziamento, modalità e termini concernenti l'organizzazione del servizio, la conseguente definizione del perimetro delle stazioni interessate nonché gli aspetti più strettamente procedurali quali il trattamento delle richieste di indennizzo alle PRM per servizi non erogati*”, dicitura già presente nelle versioni definitive dei PIR2022 e 2023.

Sul tema rileva la prescrizione 5.3.1 di cui all'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 197/2020 del 3 dicembre 2020, recante: “*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022 presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, nonché relative all'elaborazione della proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi*”, che recita: “*Si prescrive al GI di*

inserire in opportuna sezione del capitolo 5 una descrizione del servizio di assistenza alle PMR ai sensi di quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del regolamento (CE) 1371/2007, con particolare riguardo (almeno): alla loro descrizione, all'esplicitazione del luogo in cui vengono erogati, alle modalità e tempistiche di richiesta del servizio, ai diritti e obblighi del GI e dell'IF, comprese le azioni di responsabilità dell'IF e del GI relativamente alle procedure per il trattamento delle richieste di indennizzo delle PMR per servizi non erogati.”

Al riguardo si osserva come, in primo luogo, non risultano essere a conoscenza dell'Autorità notizie relative all'avvio della citata “*tempestiva*” interlocuzione con la Regione per l'eventuale trasferimento in capo al GI della gestione anche delle stazioni. Si ritiene quindi necessario che il GI relazioni, entro venti giorni dalla data di emanazione della delibera cui il presente documento è allegato, sullo stato delle interlocuzioni con la Regione competente, a cui si fa riferimento nel paragrafo 5.4.2, “*Assistenza alle Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità (PRM) di cui al Regolamento (UE) n. 782/2021*”, connesse alla risoluzione dell'attribuzione dei compiti di gestore delle stazioni, fornendo indicazioni circa le iniziative volte a portare a compimento l'attribuzione a RFI di detti compiti, nonché sulle tempistiche ipotizzabili per il perfezionamento della suddetta attribuzione, al fine di poter ottemperare alle disposizioni, di fonte comunitaria, in materia di diritti degli utenti.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di informare l'Autorità, entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera, di cui il presente Allegato costituisce parte integrante e sostanziale, circa lo stato di avanzamento e gli esiti delle interlocuzioni con la Regione a cui ci si riferisce nel paragrafo 5.4.2, “*Assistenza alle Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità (PRM) di cui al Regolamento (UE) n. 782/2021*”, del PIR.
- 5.3.2 Si prescrive al Gestore di rendere note, entro gli stessi termini temporali di cui alla prescrizione 5.3.1, le azioni ulteriori che si intendono intraprendere al fine di portare ad effetto l'interlocuzione con la Regione per il perfezionamento dell'attribuzione delle funzioni di gestore delle stazioni, nonché le tempistiche ipotizzabili relative a tale conferimento, da effettuarsi anche al fine di poter assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari, di fonte comunitaria, in materia di diritti degli utenti.

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario, che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 6.2.3, “*Obblighi di IF*”, sia integrato dall'introduzione dell'obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR sui treni interessati; ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Si ritiene, inoltre, necessario, in analogia a quanto fatto per l'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il medesimo paragrafo 6.2.3 sia integrato con il riferimento alle informazioni relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

Con riferimento al paragrafo 6.2.6, "Sciopero", si ritiene necessario che il GI introduca uno specifico riferimento agli obblighi informativi di GI e IF nei confronti dei passeggeri, i quali devono essere conformi alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/782 e a quelle della delibera dell'Autorità n. 106/2018.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 6.2.3, "Obblighi di IF", un punto elenco che evidensi, in caso di anomalia nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l'obbligo dell'IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR specificandone il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di integrare l'elenco dei bullets del paragrafo 6.2.3, "Obblighi di IF", con il seguente punto: *"fornire le informazioni sull'offerta dei servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno"*.
- 6.3.3 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 6.2.6, "Sciopero", uno specifico riferimento relativamente agli obblighi informativi relativi agli annunci all'utenza che devono essere effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 782/2021, nonché a quelle della delibera dell'Autorità n. 106/2018.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.